

La presente deliberazione viene affissa il 24 SET. 2014 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale di Benevento n. 31 del 24 SET. 2014

OGGETTO: *Riduzione del capitale sociale della società Sannio Europa SCpA e adeguamento dello Statuto.*

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 12.15 presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. ing. **Aniello Cimitile**, per deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- la Provincia di Benevento possiede il 94,35% del capitale sociale dell'Agenzia Sannio Europa, società consortile per azioni, costituita nel 2001;
- detta Agenzia Sannio Europa s.c.p.a., al fine di favorire processi di sviluppo del territorio locale, fornisce: a) supporto tecnico-operativo alle Amministrazioni locali nei processi di pianificazione territoriale ed ambientale; b) consulenza alla promozione e alla gestione di programmi integrati territoriali; c) accompagnamento per le politiche di sviluppo locali promosse da Regione Campania, Governo Italiano e Unione Europea;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale di Benevento n.8 del 02/05/2014 si è provveduto a prendere atto del verbale dell'Assemblea ordinaria della società Sannio Europa SCpA del giorno 20.06.2013, da cui si evince che la Provincia di Benevento non intende procedere a ripianare la perdita di € 231.880,00 relativa all'esercizio 2011 e che, pertanto, la detta società dovrà procedere alla corrispondente riduzione del capitale sociale;
- al 31/05/2014 la suddetta perdita al netto della riserva legale pari ad € 1.484,00, risulta di € 226.733,99;

Considerato che:

- l'ultima modifica dello statuto della società Sannio Europa SCpA risale al 2007, risulta necessario adeguare lo stesso alle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Visto lo schema di statuto della società Sannio Europa scpa adeguato alla normativa vigente in materia, elaborato dall'organo di gestione della stessa società;

Ritenuto doversi procedere:

- alla riduzione del capitale sociale della società Sannio Europa SCpA, conseguente alla perdita di € 226.733,99 risultante al 31/05/2014;
- all'approvazione dello schema di statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile della proposta .

Li, _____

Il Direttore Generale
Dirigente del Settore
Gestione Economica Finanziaria
(dott. Raffaele Bianco)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera

la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

1. **di ridurre** il capitale sociale della società Sannio Europa SCpA, sulla base della perdita di € 226.733,99 risultante al 31/05/2014;
2. **di approvare** lo schema di Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A";
3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

AN. A)

SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

-S T A T U T O-

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - OGGETTO - DURATA - SOCI

Art.1

Denominazione

1.1 E' costituita una società consortile, ai sensi dell'art.2615 ter cod.civ., nella forma della società per azioni con la denominazione "SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI".

Art.2

Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Benevento, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta, invece, all'assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Art.3

Oggetto

3.1 La società ha per scopo esclusivo la produzione di beni e di servizi in funzione di una utilità, per la Provincia di Benevento e gli Enti Pubblici Soci, non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale, e l'accompagnamento ed il supporto tecnico specialistico all'attività di programmazione socio-economica e territoriale ed alle iniziative di sviluppo della Provincia di Benevento e degli altri Enti Soci, per i quali opera come ente strumentale, e, in particolare:

- a) la promozione dello sviluppo economico del sistema locale;
- b) la valorizzazione e l'integrazione delle risorse e delle relazioni locali;
- c) l'attivazione delle procedure e delle modalità di programmazione e di progettazione integrata secondo i criteri dello sviluppo sostenibile;
- d) la predisposizione del supporto tecnico-organizzativo all'informazione e la promozione di programmi e di progetti comunitari, e/o finanziati tramite i fondi comunitari, al fine di innalzare la quota di acquisizione dei finanziamenti europei a favore della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali;
- e) la realizzazione e la gestione di sistemi informativi territoriali in grado di acquisire, elaborare e diffondere esperienze e dati a supporto delle politiche locali di sviluppo, dando anche vita ad una rete civica interprovinciale, finalizzata a creare connessione permanente da e per l'insieme dei soggetti territoriali (Comuni e servizi pubblici in primo luogo);
- f) la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione finalizzate alla qualificazione delle funzioni pubbliche e delle risorse umane ed in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'intervento nelle aree depresse o in ritardo di sviluppo;
- g) la realizzazione di iniziative per la promozione delle opportunità di investimento e finanziamento dei progetti di interesse collettivo promossi dalle comunità locali, tramite azioni di comunicazione e di marketing territoriale e supportando l'analisi economico-finanziaria e di fattibilità gestionale;
- h) la realizzazione di attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali e delle iniziative pubbliche;
- i) l'esecuzione delle attività di supporto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, alla progettazione di opere ed infrastrutture della Provincia di Benevento e degli altri enti;
- j) l'esecuzione delle attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione degli interventi nel campo ambientale, energetico, dei rifiuti e della rete idrica provinciale;
- k) l'esecuzione delle attività di supporto alla gestione ed alla amministrazione dei

beni mobili di proprietà della Provincia di Benevento;

- l) la progettazione e la realizzazione di studi conoscitivi e valutativi a supporto delle decisioni relative alle scelte di programmazione dello sviluppo e di riorganizzazione della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali;
- m) la progettazione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione turistica ed allo sviluppo competitivo in ambito internazionale delle attività e dei sistemi produttivi presenti nel territorio della Provincia di Benevento ed all'attrazione di investimenti produttivi esogeni al fine di estendere e rafforzare la base produttiva ed occupazionale locale;
- n) la progettazione, la riorganizzazione e la gestione dei servizi dell'Amministrazione locale, con particolare attenzione alla diffusione dell'ICT;
- o) l'ideazione, la progettazione e la gestione di eventi e di manifestazioni finalizzati alla promozione del territorio, nonché alle attività di studio, di ricerca e di consulenza da divulgare anche attraverso specifiche iniziative editoriali;
- p) la commercializzazione di prodotti legati alla promozione ed alla diffusione delle iniziative intraprese;
- q) la gestione delle attività culturali e museali relative ai siti di appartenenza della Provincia di Benevento;
- r) la promozione e la valorizzazione del patrimonio provinciale di interesse ambientale e culturale;
- s) la promozione e la gestione dell'offerta turistica mirata alla rete museale provinciale;
- t) la promozione, in maniera mirata e coordinata, del territorio e delle tradizioni del Sannio, anche per il tramite di forme di collaborazione con associazioni, enti e privati, che concorrono al medesimo obiettivo, e dell'organizzazione di campagne stampa, di eventi, di fiere e di congressi, ecc.;
- u) l'organizzazione e la gestione di iniziative, di eventi e di manifestazioni pubbliche in genere, quali presentazioni, convegni, seminari, mostre, conferenze, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, proiezioni, dibattiti e tutte le iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, energetiche, economiche, produttive e turistiche del territorio provinciale.

I servizi predetti dovranno essere affidati alla società in prevalenza dalla Provincia di Benevento e dagli altri Enti soci e dovranno essere svolti, in via principale, nell'ambito del territorio della Provincia di Benevento medesima.

Nel quadro delle attività indicate - che rappresentano la missione assegnata alla società - la Provincia di Benevento e gli altri Enti Soci potranno affidare alla società attività e compiti specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla Giunta dell'Ente affidante.

La società, per lo svolgimento di attività per cui necessitano autorizzazioni preventive, dovrà fornirsi delle stesse, e per le eventuali attività professionali protette si servirà di professionisti abilitati.

3.2 - La società, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie ed economiche, contrarre mutui e prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie, anche reali, per obbligazioni di terzi, pure nei confronti di banche ed istituti di credito e, all'uopo, assistere i soci nelle stesse operazioni, il tutto nel rispetto delle Leggi 1 e 197 del 1991 e del Decreto legislativo n.385/1993, nonché di qualsiasi altra normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5

SOCI

5.1 Sono soci fondatori della società:

- la Provincia di Benevento;

- il Comune di Pietrelcina;
- la Comunità Montana Titerno Alto;
- il Comune di Montesarchio;
- il Comune di Solopaca;
- il Comune di Ginestra degli Schiavoni;
- il Comune di Melizzano;
- il Comune di Airola;
- il Comune di Torrecuso;
- il Comune di Vitulano;
- il Comune di Circello;
- il Comune di Morcone;
- il Comune di Pago Veiano;
- il Comune di Reino;
- il Comune di San'Agata De' Goti;
- il Comune di Pesco Sannita;
- il Comune di Paduli; ed
- il Comune di Santa Croce del Sannio.

5.2 I soci fondatori esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione.

La società realizza la parte più importante della propria attività con i sopra individuati Enti pubblici controllanti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, RECESSO DEL SOCIO

Art.6

Capitale Sociale

6.1 Il capitale è fissato in euro . . . , suddiviso in numero . . . azioni del valore nominale di Euro cinquantuno (51,00) cadauna ed è interamente sottoscritto da Enti Pubblici di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Ciascun socio potrà richiedere all'organo amministrativo il rilascio di apposita attestazione nella quale, oltre agli estremi identificativi della società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) dovrà essere indicata la quota percentuale di partecipazione al capitale a lui spettante.

Si applicano le disposizioni degli artt.2357 e segg c.c. in tema di acquisto di azioni proprie.

6.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

6.3 In considerazione degli scopi della società i soci potranno prevedere, ai sensi dell'art.2615 ter, secondo comma, cod.civ., il versamento di contributi a carico dei soci non rimborsabili.

6.4 E' fatto espresso divieto di partecipazione al capitale sociale di altri soggetti e società, privati o misti, essendo la partecipazione riservata esclusivamente ad enti pubblici.

6.5 In ogni caso la quota di partecipazione azionaria, interamente sottoscritta da Enti Pubblici, dovrà essere così composta:

- dalla Provincia di Benevento, per una quota non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;
- dagli altri enti pubblici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, il restante 49%.

Art.7

Azioni

7.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

7.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera di assemblea straordinaria, possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt.2348 e segg. cod.civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali

diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

7.3 Il trasferimento della partecipazione azionaria potrà avvenire, fermo il limite di cui ai precedenti punti 6.4 e 6.5, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate oppure mediante annotazione sul libro dei soci sottoscritta dalla parte alienante, dalla parte acquirente e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Art.8

Trasferimento azioni

8.1 Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

8.2.1 Il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione su azioni inopstate è subordinato al gradimento dell'Assemblea ordinaria.

8.2.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento, in tutto od in parte, della propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

8.2.3 Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo dovrà provvedere a convocare l'Assemblea, affinché deliberi in merito al gradimento al trasferimento della partecipazione senza obbligo di motivazione. Nei successivi trenta giorni l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio alienante la deliberazione assembleare. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende negato.

8.2.4 Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

8.3.1 Nel caso, invece, di gradimento affermativo e, quindi, di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro dei soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.3.2 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

8.3.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.

8.3.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

8.3.5 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

8.3.6 Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente pubblico indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

8.3.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

8.3.8 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

8.3.9 Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità ed i termini di cui innanzi; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denunziatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denunziatio quale usufruttuario.

8.3.10 Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

8.3.11 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.3.12 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità inerenti l'esercizio del diritto di prelazione qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci resa con le modalità di cui al precedente articolo 7.3.

Art. 9

Obbligazioni

9.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dalla assemblea straordinaria.

9.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare massimo pari al doppio del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle

imprese, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

9.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art.10

Recesso del socio

10.1 Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

10.2 Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società.

10.3 Per quanto riguarda termini e modalità di esercizio del diritto di recesso valgono le disposizioni previste dagli artt.2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

Art.11

Strumenti finanziari diversi e patrimoni destinati

11.1 La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, il tutto ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia e previo regolamento egli strumenti medesimi in ordine all'ammontare, alla durata, alla remunerazione ed ai diritti amministrativi che si intendono riconoscere.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art.12

Assemblea. Convocazione

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

12.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, spedito ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 12.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

12.7 Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art.2367 cod.civ., è consentito

a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

12.8 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 cod.civ. le ragioni della dilazione.

Art.13

Assemblea - Presidenza

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti.

13.2 L'Assemblea elegge un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art.14

Assemblea - Diritto di intervento - Svolgimento

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art.2372 del Codice Civile.

14.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

14.4 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

Art.15

Assemblea - Diritto di voto - Quorum

15.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli precedenti e che, a fronte del riconoscimento di particolari diritti, siano senza diritto di voto o con diritto di voto limitato. Il valore di tali categorie particolari di azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

15.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale in quale momento presente in assemblea

15.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della durata;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 cod. civ.

15.4 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo ma non possono esercitare il diritto di voto.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art.16

Competenze dell'assemblea

16.1 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria

- 1) approva il bilancio di esercizio, il budget revisionale annuale e quello pluriennale se previsto, e le loro modificazioni sostanziali;
- 2) determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, in misura dispari e nel rispetto e nell'osservanza della normativa vigente;
- 3) prende atto dei decreti del presidente della Provincia di Benevento di nomina e/o di revoca, in via diretta extra assembleare, di tutti i componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del revisore unico;
- 4) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- 6) decide l'ingresso di nuovi soci e/o il trasferimento delle quote, a mente delle vigenti disposizioni normative;
- 7) rilascia il gradimento all'ingresso di nuovi soci;
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 9) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, inoltre, per l'adozione di ogni determinazione inerente il compimento di atti, ancorché rientranti nella competenza civilistica del Consiglio di Amministrazione, aventi ad oggetto le seguenti decisioni:

- adozione di piani strategico-industriale e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonché adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorché lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale, ovvero anche in caso di periodico adeguamento o modificazione o di diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste e riferibili ai citati documenti strategici;
- esame ed approvazione del budget annuale e pluriennale, da presentarsi a cura del Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo del 31 gennaio di ogni anno. Il documento dovrà essere sottoposto a revisione, a scorrimento (laddove occorra), entro il 30 giugno ed eventualmente il 30 settembre di ogni anno;
- laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie assembleari;
- progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento a quanto previsto dall'art.2381, comma 3, del codice civile;
- periodica analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa, eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'art.2381 del codice civile;
- analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico finanziarie attese, da effettuarsi previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi, di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali, di qualsiasi importo;
- ogni altro atto di gestione il cui valore supera i 250.000,00 euro (duecentocinquantamila) - intendendosi tale importo superato anche quando si tratta di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/finalistico tra essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) - fatta eccezione per la stipulazione dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'ente o gli Enti pubblici soci ed affidanti, non di competenza dell'assemblea;
- la stipulazione dei patti parasociali di cui agli artt.2341 bis e ter del codice civile.

16.2 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sulla emissione di titoli di debito, delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari; e
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

16.3 Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'art.21 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa modifica dello statuto stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nel caso di capitale versato fino all'importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) e da un massimo di cinque membri nel caso di capitale versato superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni) tutti nominati dal Presidente della Provincia di Benevento. Qualora la compagine sociale sia formata da un unico socio, la Società verrà amministrata da un amministratore unico. All'amministratore unico spettano tutti i poteri e le prerogative che la legge ed il

presente Statuto attribuiscono al Consiglio di Amministrazione.

17.2 La nomina degli amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione spetta al Presidente della Provincia di Benevento, che provvede con decreto in via diretta extra assembleare; l'assemblea ordinaria provvede alla presa d'atto dei decreti di nomina. Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

17.3 Il consiglio, su designazione del presidente, può eleggere nel proprio seno un vice presidente.

Il consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età.

17.4 Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalla vigente normativa di settore.

17.5 La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere decretata dal Presidente della Provincia, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 18

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione sono contenuti rispettivamente nel limite del 45% e 30% dell'indennità spettante al Presidente della Provincia per un costo complessivo non superiore al 75%. È prevista, altresì, un'indennità di risultato pari al 5% degli utili netti conseguiti annualmente. Agli amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Articolo 19

LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

19.2 L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

19.3 L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

19.4 In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 20

VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 21

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

21.2 Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano, a mero titolo esemplificativo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere ed autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, etc.

21.3 All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi, eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

21.4 L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art.2447 bis del codice civile.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

Articolo 22

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

22.1 All'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

Articolo 23

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 Al presidente del consiglio di amministrazione possono essere delegati del tutto o in parte i poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservino esclusivamente all'assemblea dei soci.

Articolo 24

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art.2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art.5, comma 2, e dell'art.11, comma 6 del D.Lgs. n.472/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

24.2 Inoltre, ai sensi del D.Lgs.n.472/1997, e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

Articolo 25

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

25.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con decreto del Presidente della Provincia di Benevento, in via diretta extra assembleare, e presa d'atto da parte dell'assemblea ordinaria. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 26

DIRETTORE GENERALE

26.1 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono, comunque, essere delegati

al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

26.2 Il direttore generale partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

26.3 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

27.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati, con appositi decreti, dal Presidente della Provincia, ai sensi dell'art.2449 cod.civ.. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Presidente della Provincia.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

27.2 Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni ai rappresentanti legali degli Enti Partecipanti.

Articolo 28

POTERI COLLEGIO SINDACALE

28.1 I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

28.2 Il collegio sindacale controlla la gestione della società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare, all'art.2403 del vigente codice civile.

Articolo 29

CONTROLLO CONTABILE

29.1 Il controllo contabile, ove non affidato al Collegio Sindacale, compete, a scelta del Presidente della Provincia di Benevento che provvede alla nomina, ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art.2409 quinquies cod.civ..

In difetto, il revisore o i soci della società di revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso di decadenza dell'organo di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore o di una società di revisione.

L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

29.2 L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Articolo 30

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

All'atto della nomina, il Presidente della Provincia di Benevento fissa l'ammontare del compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione contabile.

Articolo 31

FINANZIAMENTI

31.1 Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1, e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

31.2 Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

Articolo 32

BILANCIO DI ESERCIZIO

32.1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

32.3 Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Articolo 33

DESTINAZIONE UTILI

33.1 L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può disporre anche parzialmente l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo.

33.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

TITOLO VIII

Articolo 34

ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Controllo e programmazione

33.1 Poichè la società rappresenta un prolungamento amministrativo della "PROVINCIA DI BENEVENTO" e degli altri Enti pubblici soci, che se ne avvalgono per il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso ai servizi svolti dalla società medesima nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, gli stessi "PROVINCIA DI BENEVENTO" ed Enti pubblici soci esercitano un assoluto potere di direzione, di coordinamento e di supervisione sui principali atti di gestione della menzionata società, senza alcuna autonomia decisionale da parte di quest'ultima.

33.2 Il controllo di cui al precedente comma 1 si sostanzia, specificamente:

- in un controllo strutturale;
- in un controllo economico, concretizzantesi nella dipendenza economico-finanziaria della società dalle amministrazioni degli Enti pubblici soci; e
- in un controllo sull'attività, manifestantesi nella definizione preventiva, da parte degli ente controllanti, degli indirizzi strategici, degli obiettivi operativi, dei piani e dei programmi gestionali e nella verifica, nel corso della gestione e a consuntivo, degli aspetti gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.

25.3 Le modalità del controllo sono analoghe a quelle che gli enti controllanti potrebbero esercitare su propri servizi e comunque vengono attuate in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore vigente in ambito nazionale e comunitario.

Controllo strutturale

Al fine di qualificare la società come proiezione amministrativa degli Enti soci, deve essere garantito ai suddetti Enti il potere di nominare gli organi di governo e di controllo della società medesima. Tale garanzia deve necessariamente permanere per tutta la durata della società.

Controllo economico

Il controllo economico tende ad indirizzare l'attività della società verso il raggiungimento dell'interesse pubblico, mediante una gestione efficiente, efficace ed economica, e verso la coincidenza degli interessi della società con gli interessi dell'amministrazione provinciale, nonché a verificare la compatibilità degli atti compiuti con quanto previsto nei documenti di indirizzo deliberati dagli Enti.

Controllo amministrativo gestionale

La società è stata costituita quale modalità di autoproduzione del servizio pubblico. Per essere considerata una delegazione interorganica degli Enti, questi ultimi devono poter realizzare un potere gestionale sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

Il controllo amministrativo-gestionale si manifesta necessariamente in due distinte fasi, entrambe con finalità specifiche:

- a) in un controllo preventivo, che mira a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico e la coincidenza degli interessi della società con gli interessi degli Enti, stante la necessità della preventiva approvazione, da parte degli Enti medesimi, degli atti di gestione più importanti, al fine di accertare la conformità dell'atto agli interessi degli Enti e di autorizzare gli organi deputati alla sua legittima adozione;
 - b) in un controllo successivo, teso a verificare la compatibilità degli atti posti in essere con quanto previsto negli atti di indirizzo deliberati dagli organi competenti.
- Il controllo preventivo si esercita su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e sui più importanti atti di ordinaria amministrazione. Degli atti posti in essere nel mancato rispetto della procedura innanzi indicata, si considerano responsabili direttamente i soggetti firmatari.

In caso di urgenza, l'organo amministrativo della società potrà porre in essere tutti gli atti necessari, dovendo rimettere immediatamente gli stessi alla valutazione degli Enti controllanti che, nell'ipotesi in cui siano stati assunti atti necessari e legittimi, in presenza di situazione di urgenza tale da non permettere la preventiva deliberazione da parte degli Enti, ratifica gli stessi, rinviandoli all'organo competente per la definitiva loro approvazione.

Gli atti che richiedono la preventiva approvazione degli Enti sono i seguenti:

- a) approvazione degli atti di Bilancio preventivo e consuntivo, della programmazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei Piani di lavoro;

- b) predisposizione della dotazione organica;
 - c) atti di regolamentazione e/o di disciplina interni;
 - d) assunzioni di partecipazioni o altre operazioni societarie di natura straordinaria, quali fusioni, scissioni, cessioni, ecc.;
 - e) acquisto di immobili;
 - f) sottoscrizione di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
 - g) predisposizione e/o partecipazione a progetti che coinvolgono altri Enti Pubblici, anche con spesa finanziata con contribuzione da parte di altri soggetti.
- La società è tenuta a collaborare con gli uffici degli Enti titolari dei servizi affidati, oltre che a compiere ogni atto necessario a garantire un efficace controllo sulla propria gestione.

Al fine di garantire la gestione della società, gli organi societari competenti devono:

- a) stabilire un costante e collaborativo confronto con i Responsabili dei Servizi degli Enti e con gli Enti medesimi, e coadiuvare gli stessi nell'esercizio del controllo analogo necessario per la sua natura di società in house;
- b) comunicare gli ordini del giorno oggetto delle convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, nonché trasmettere tutti i verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Collegio Sindacale;
- c) inviare tempestivamente agli Enti, ogni comunicazione inerente gli atti che necessitano della preventiva approvazione da parte dello stesso;
- d) inviare agli Enti, con le modalità e nel rispetto dei termini da concordarsi con gli Enti medesimi, nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa di settore, un report contenente l'elenco degli acquisti di lavori, beni e servizi.

L'esercizio del controllo analogo si svolge secondo il principio delle norme e leggi in vigore.

Articolo 35

PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI SOCIALI

35.1 La nomina e la sostituzione degli organi di amministrazione e di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

35.2 Il criterio di cui al primo comma si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

35.3 Il rispetto della composizione degli organi sociali indicata nei commi precedenti deve essere assicurata anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251.

35.4 Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

TITOLO IX

SCIoglimento E GIURISDIZIONE

Articolo 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

Articolo 37

AMBITO DI GIURISDIZIONE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

38.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono

sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n.5 del 17 gennaio 2003.

38.2 Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

38.3 Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n.5 del 17 gennaio 2003.

Articolo 39

COMPETENZA ESCLUSIVA

39.1 Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro di Benevento.

Articolo 40

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)

Fransco Nardone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

Aniello Cimitile

N. 2508

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

24 SET. 2014

BENEVENTO _____

IL MESSO
IL MESSAGGERO NOTIFICATORE
(Palazzo VIVOLO)

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

[Signature]

Si dichiara che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE Dir. Gen. Ie il _____ prot. n. _____

SETTORE Gen. Ecce. il _____ prot. n. _____

SETTORE S. Europe il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____